

Roma, 19 dicembre 2011

Circolare n. 259/2011

Oggetto: Funzione pubblica – Sportello unico per le attività produttive (SUAP) – Misure operative – Decreto interministeriale del 10.11.2011, su G.U. n. 267 del 16.11.2011.

Come è noto, in base alla riforma varata dal DPR 160/2010, lo *Sportello unico per le attività produttive* (SUAP) rappresenta in ogni Comune il solo soggetto pubblico di riferimento per tutti i procedimenti di avvio, trasformazione, ristrutturazione o cessazione di attività che richiedono titoli abilitativi di competenza di distinte amministrazioni pubbliche (autorizzazioni, licenze, pareri, permessi, concessioni, nulla osta, ecc.). Il rapporto tra i singoli Sportelli e le imprese avviene esclusivamente online tramite il sito internet www.impresainungiorno.gov.it, presso il quale sono anche disponibili la modulistica necessaria nonché servizi e informazioni.

Al fine di rimediare ai ritardi di alcune amministrazioni comunali nella concreta attuazione della riforma, il Ministero dello Sviluppo economico ha ora introdotto una sorta di regime transitorio per assicurare il graduale funzionamento degli Sportelli unici. In particolare:

- in mancanza della modulistica dello SUAP di riferimento, l'impresa che intende avviare un'attività può utilizzare la modulistica predisposta da altri SUAP già operativi nell'ambito della stessa regione o, in mancanza, presentare la domanda secondo la vecchia modalità cartacea (art. 1);
- non essendo ancora operativo il sistema dei pagamenti online, il versamento da parte delle imprese dei diritti e degli oneri relativi a ciascun procedimento deve essere effettuato tramite conto corrente bancario o postale allegando all'istanza, con modalità informatica, le relative ricevute di pagamento (art. 2);
- nelle more dell'operatività del sistema di rilascio automatico delle ricevute da parte degli SUAP che consente alle imprese interessate di avviare immediatamente l'attività, sono considerate valide sia la ricevuta di *Posta Elettronica Certificata* (PEC) emessa dallo SUAP competente, sia la ricevuta emessa dal sito www.impresainungiorno.gov.it o dal sito dello stesso SUAP (art. 5).

Fabio Marrocco
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.65/2011
Allegato uno
Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.267 del 16.11.2011 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 10 novembre 2011

Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (11A14851)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

Decretano:

Art. 1
Modulistica

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 4 e in attesa della completa attuazione del comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (di seguito «decreto»), in mancanza della modulistica predisposta dallo sportello unico per le attività produttive (da ora «SUAP») e dalle amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, il soggetto interessato utilizza gli strumenti messi a disposizione dal portale www.impresainungiorno.gov.it per il territorio di competenza regionale, previa validazione adottata con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, sentite le

amministrazioni statali e regionali per i procedimenti di rispettiva competenza.

2. In caso di mancanza delle condizioni di cui al comma 1, il soggetto interessato puo' comunque presentare l'istanza o la segnalazione con le modalita' di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 2

Sistema dei pagamenti

1. Per la completa realizzazione del sistema dei pagamenti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto, i Comuni e gli enti coinvolti nei singoli procedimenti rendono disponibili sui propri siti internet e sul sito del SUAP tramite appositi collegamenti informatici l'elenco dei pagamenti da effettuarsi per ciascun procedimento, le causali, le modalita' di calcolo degli importi e gli estremi dei propri conti correnti bancari e postali.

2. I SUAP possono rendere disponibili autonomi sistemi di pagamento telematico che consentono all'interessato la liquidazione diretta, verso le singole autorita' competenti, degli oneri dovuti contemporaneamente all'invio della segnalazione o dell'istanza inviata in modalita' telematica. In tal caso, le operazioni di trasferimento degli importi sono assolte automaticamente dal sistema di pagamento telematico.

3. Nelle more della realizzazione del sistema dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2, le ricevute degli avvenuti pagamenti per ciascun procedimento sono allegate in modalita' informatica all'istanza o alla segnalazione.

Art. 3

Imposta di bollo

1. L'imposta di bollo si calcola con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 avendo come riferimento la copia cartacea della modulistica da inviare e come pubblicata sul sito del SUAP e sul portale www.impresainungiorno.gov.it, nonche' la copia cartacea del provvedimento rilasciato dal SUAP.

2. Nell'ipotesi in cui il SUAP non disponga, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dell'autorizzazione che consente il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, il soggetto interessato provvede ad inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonche' ad annullare le stesse, conservandone gli originali.

Art. 4

Potere di rappresentanza

1. Le imprese che intendono avvalersi di soggetti terzi, per i procedimenti ai sensi dell'art. 2 del decreto, possono ricorrere al potere di rappresentanza di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5

Modalita' di rilascio ed effetti della ricevuta

1. In attesa dell'adozione, da parte del SUAP, di strumenti che consentano la verifica in modalita' informatica della completezza formale della segnalazione o dell'istanza e dei relativi allegati, nonche' di una ricevuta rilasciata automaticamente ai sensi delle regole tecniche stabilite dal decreto, e' valida la ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP della segnalazione o dell'istanza, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, oppure la ricevuta emessa in modalita' automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it o dal sito del SUAP tramite web browser, previa identificazione informatica secondo le modalita' previste dall'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, l'attivita' o l'intervento possono essere iniziati dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita' con le modalita' di cui al comma 1. Dalla data di emissione della ricevuta ai sensi del comma 1 decorrono altresì i termini di cui all'art. 19, commi 3 e 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Nel caso previsto dall'art. 5, comma 2 del decreto, la ricevuta della comunicazione unica, che attesta l'avvenuta consegna della segnalazione al SUAP, ha gli stessi effetti di quelli previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Le modalita' di rilascio della ricevuta di cui al comma 1 si applicano anche alle istanze presentate ai sensi dell'art. 5, comma 8 e dell'art. 7 del decreto. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, dalla data di emissione della ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza al SUAP decorrono altresì i termini per la conclusione

dei procedimenti di cui al presente comma, nonché quelli di cui all'art. 5, comma 7 del decreto.

Art. 6

Attività svolte in delega

1. Nei casi di delega alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 4, comma 11 del decreto, le attività svolte dalle stesse e dai Comuni sono individuate dallo schema di documento previsto dalla Convenzione quadro di cui al richiamato articolo e pubblicato sul sito www.impresainungiorno.gov.it.

Art. 7

Attività del commissario ad acta

1. Al fine di superare eventuali difficoltà che impediscono la completa operatività del SUAP di cui all'art. 38, comma 3-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto del 2008, n. 133, provvede un commissario ad acta nominato ai sensi del medesimo articolo.

2. Nelle more della nomina del commissario di cui al comma 1 e dell'adozione da parte dello stesso degli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento dei SUAP, nonché nel caso in cui il commissario ad acta rilevi l'assenza nel territorio di competenza di una infrastruttura di base che consenta l'implementazione di un adeguato sistema di telecomunicazioni e fonia, l'interessato può presentare l'istanza o la segnalazione con le modalità di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 8

Procedure d'emergenza e gestione di allegati voluminosi

1. Nel caso di mancato funzionamento degli strumenti o dei dispositivi informatici, messi a disposizione degli utenti dai SUAP, necessari alla predisposizione e all'inoltro al SUAP delle segnalazioni o delle istanze e dei documenti che le accompagnano, per un periodo superiore alle tre ore consecutive durante l'orario di apertura degli uffici competenti, l'utente è autorizzato a utilizzare le modalità di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, entro cinque giorni dal venir meno della causa che ha generato l'impedimento, l'utente è tenuto a provvedere all'invio telematico della copia informatica di ogni documento analogico già trasmesso, comunicando gli estremi del protocollo già assegnato o, in mancanza, gli estremi di tale trasmissione. In tal caso, l'utente è esentato dal ripetere il versamento di imposte e diritti o di ogni altra somma già a tale titolo corrisposta.

3. Qualora la segnalazione o l'istanza contengano allegati per la cui trasmissione non sia utilizzabile il canale telematico, l'utente può presentare l'allegato specifico al SUAP competente successivamente alla presentazione telematica della segnalazione o dell'istanza, utilizzando un supporto informatico, firmato digitalmente. In ogni caso, la presentazione è accompagnata da una dichiarazione che illustra il motivo del mancato invio telematico, utilizzando come riferimento il numero di protocollo attribuito alla segnalazione o all'istanza dal sistema informatico. Il procedimento è avviato solo quando tutta la documentazione è stata consegnata al SUAP.

4. Sul portale www.impresainungiorno.gov.it sono pubblicate le specifiche tecniche relative ai documenti di cui al comma 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2011

Il Ministro
dello sviluppo economico
Romani

Il Ministro
per la semplificazione normativa
Calderoli